

COPIA



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di PERUGIA

Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE

Atto n. 295 Seduta del 14/07/2015	OGGETTO: Piano attuativo di iniziativa privata, relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, su area classificata dal vigente PRG?97 come Tessuto di conservazione, del tipo "Aggregati storici" (sigla UC/CAS). Approvazione.
---	--

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 09:00, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

		Presente/Assente
MISMETTI NANDO	Sindaco	Presente
BARBETTI RITA	Vice Sindaco	Presente
ANGELI GRAZIANO	Assessore	Presente
BELMONTE EMILIANO	Assessore	Presente
FRANQUILLO MAURA	Assessore	Presente
PATRIARCHI GIOVANNI	Assessore	Presente
SIGISMONDI ELIA	Assessore	Presente
STANCATI SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco NANDO MISMETTI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 13/07/2015 dal 12.7 SERVIZIO - URBANISTICA;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto, in merito al piano attuativo di iniziativa privata relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, che interessa gli immobili di proprietà di Betori Domenico e Carbonaro Ersilia, che:
 - 1.a nella deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11/03/2015, relativa alla adozione del medesimo, si può considerare formalmente espresso in maniera favorevole il parere comunale previsto dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale n. 11/2005, ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, per gli aspetti di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio espresso in data 16/12/2014;
 - 1.b l'ufficio ha ravvisato l'opportunità di adeguare il paragrafo A2) delle "Prescrizioni normative" delle Norme Tecniche di Attuazione del piano attuativo al disposto dell'articolo 51 della legge regionale n. 1/2015 (che di fatto ha sostituito l'articolo 32 della legge regionale n. 13/2009), riconoscendo la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale e dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità dello stesso potranno essere utilizzabili con le modalità stabilite dall'articolo 36, comma 2, nonché dagli articoli 42 e 43, della legge regionale n. 1/2015 (cioè all'esterno degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale).
2. Di prendere atto, altresì:
 - 2.a dell'assenza di osservazioni da parte dei soggetti privati, pervenute durante il periodo di pubblicazione, in merito al piano attuativo di che trattasi, adottato mediante l'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica in base alla quale è stato avviato il procedimento;
 - 2.b che in merito al piano attuativo di che trattasi, è stata acquisita in data 19/06/2015 la verifica di carattere igienico sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con esito favorevole.
3. Di approvare conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del Titolo III, Capo I, della

COPIA

legge regionale n. 11/2005 (che trova ancora applicazione su richiesta degli interessati per le istanze di piani attuativi presentati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2015), il piano attuativo individuato al precedente punto 1, e già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11/03/2015.

4. Di dare atto che l'approvazione disposta con il precedente punto 3, esaminate le considerazioni di cui al punto 1.b, avviene a condizione che il paragrafo A.2 delle "Prescrizioni normative" delle Norme Tecniche di Attuazione del piano;

- 4.a venga modificato come appresso indicato:

A.2 - Le superfici ed i volumi del nuovo fabbricato di progetto, non potranno superare gli indici planovolumetrici dello stato attuale, assentiti dal condono edilizio relativo all'immobile in oggetto, fatti salvi gli eventuali incrementi di SUC e volume, reperiti in virtù della premialità per gli interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2008, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27/2010. Comunque, in base a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, è riconosciuta la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale (di cui all'articolo 51) dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità (art. 36, comma 1) saranno utilizzabili (in base all'art. 51, comma 2) con le modalità stabilite all'articolo 36, comma 2 nonché agli articoli 42 e 43 della citata legge regionale.

Il nuovo edificio, ~~comprensivo dell'eventuali premialità di cui sopra,~~ sarà comunque da realizzarsi all'interno degli ingombri massimi previsti dal piano attuativo stesso. Eventuali intercapedini ventilate completamente interrato ai fini dell'isolamento del fabbricato dal terreno, aventi larghezza utile interna non superiore a m. 1,50 esternamente dalle murature perimetrali portanti dell'edificio, non saranno conteggiate nei volumi e nella SUC come da regolamento regionale n. 2/2008.

- 4.b e quindi risulti definitivamente approvato nel testo sotto riportato:

A.2 - LE SUPERFICI ED I VOLUMI DEL NUOVO FABBRICATO DI PROGETTO, NON POTRANNO SUPERARE GLI INDICI PLANOVOLUMETRICI DELLO STATO ATTUALE, ASSENTITI DAL CONDONO EDILIZIO RELATIVO ALL'IMMOBILE IN OGGETTO. COMUNQUE, IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015, N. 1, È RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI REALIZZARE UN INTERVENTO CHE OTTENGHA LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (DI CUI ALL'ARTICOLO 51) DANDO ATTO CHE LE QUANTITÀ EDIFICATORIE GENERATE PER PREMIALITÀ (ART. 36, COMMA 1) SARANNO UTILIZZABILI (IN BASE ALL'ART. 51, COMMA 2) CON LE MODALITÀ STABILITE ALL'ARTICOLO 36, COMMA 2 NONCHÉ AGLI ARTICOLI 42 E 43 DELLA CITATA LEGGE REGIONALE.

Il nuovo edificio sarà comunque da realizzarsi all'interno degli ingombri massimi previsti dal piano attuativo stesso. Eventuali intercapedini ventilate completamente interrato ai fini dell'isolamento del fabbricato dal terreno, aventi larghezza utile interna non superiore a m. 1,50 esternamente dalle murature perimetrali portanti dell'edificio, non saranno conteggiate nei volumi e nella SUC come da regolamento regionale n. 2/2008.

5. Di dare atto che gli elaborati costitutivi il piano attuativo di cui sopra, sottoscritto dal tecnico progettista ing. Leonardo Casali, sono costituiti da:

- Tav. 1 – Rilievo dello stato attuale
- Tav. 2 – Comparto d'intervento, prospetti, assetto indicativo non vincolante
- Tav. 3 – Foto dello stato attuale dell'immobile, foto immobili adiacenti al fabbricato in oggetto
- Tav. 4 – Relazione tecnica illustrativa

COPIA

- Tav. 5 – Norme Tecniche di Attuazione
- Altezze massime degli edifici circostanti
- Classificazione edificio ai sensi della DGR 420/2007, planimetria esplicativa sui confini reali
- Relazione geologica – idrogeologica – geotecnica e sismica (a firma dr. Pietro Aristei)
- Dichiarazione di conformità
- Schema di convenzione urbanistica

e che gli stessi devono essere aggiornati in base a quanto stabilito al precedente punto 4, in adeguamento alle condizioni ivi riportate.

6. Di incaricare l'Area Governo del Territorio degli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano attuativo in questione, ed in particolare dell'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione in base alle condizioni di cui al precedente punto 4.
7. Di stabilire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 11/2005, che la validità del piano attuativo è fissata in dieci anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione, dalla quale decorre l'efficacia del medesimo.
8. Di confermare, in coerenza con quanto già stabilito nell'atto di adozione, che l'attuazione delle previsioni del piano sarà disciplinata da una convenzione urbanistica da sottoscrivere con i soggetti attuatori, da predisporre in base allo schema già allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2015 di adozione del piano attuativo, e da integrare con le risultanze del procedimento di approvazione del medesimo.
9. Di demandare all'Area Governo del Territorio, gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano attuativo in questione, ed in particolare quelli previsti dalla legge regionale n. 1/2015 secondo le procedure definite con la deliberazione della Giunta Regionale n. 657/2005, riguardanti:
 - 9.a il deposito della presente deliberazione presso la Segreteria Comunale e la notifica della stessa a ciascun proprietario degli immobili interessati dal piano (*articolo 57, comma 1*);
 - 9.b l'invio della presente deliberazione, in estratto, alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R. (*articolo 56, comma 18*).
 - 9.c l'invio degli atti (in formato cartaceo ed, ove prescritto, in formato numerico georeferenziato) alla Giunta Regionale (per il tramite del S.I.TER) ed alla Provincia (*articolo 252, commi 1 e 2*).

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^

COPIA

12.7 SERVIZIO - URBANISTICA

Proposta di Atto di Giunta
Giunta

Alla

OGGETTO: Piano attuativo di iniziativa privata, relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, su area classificata dal vigente PRG'97 come Tessuto di conservazione, del tipo - Aggregati storici - (sigla UC/CAS). Approvazione.

RILEVATO che:

- l'art. 1 del Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, differisce al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, differisce ulteriormente tale termine al 31 maggio 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, differisce ulteriormente tale termine al 30 luglio 2015;

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dell'art.163, del già citato D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATE:

- la delibera n. 50 del 04/09/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
- la delibera di G.C. n. 29 del 27/01/2010 avente per oggetto: "*Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009. (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente*";

RICHIAMATA, inoltre, la delibera n. 429 del 19/11/2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l'Anno 2014 e pluriennale 2014-2016.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale 15 dicembre 2000, n. 10413, rettificata ed integrata con successiva determinazione dirigenziale 8 giugno 2001, n. 5039, è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico generale comunale (*denominato PRG'97*) del Comune di Foligno, che regola le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesistica dell'intero territorio comunale;
- con successivi atti sono state approvate (*in alcuni casi per ora solo adottate*) alcune varianti a tale strumento urbanistico generale;
- tale strumento urbanistico prevede nello spazio urbano, in loc. Cancellara, alcune aree

COPIA

classificate come Tessuto di conservazione del tipo “Aggregati storici” (*sigla UC/CAS*), assimilabili, in base all’articolo 64 delle sue Norme Tecniche di Attuazione, alla zona omogenea di tipo “A” di cui al decreto interministeriale n. 1444/1968;

DATO ATTO, quindi, che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 11/03/2015 è stato adottato il piano attuativo di iniziativa privata relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, su area di proprietà Betori Domenico e Carbonaro Ersilia, sottoscritto dal tecnico progettista ing. Leonardo Casali (*pratica urbanistica 836*);
- la proposta progettuale prevede un intervento di demolizione del manufatto esistente ed il conseguente recupero della capacità edificatoria ai fini residenziali, con modifica della sagoma e nel rispetto dei distacchi previsti per legge;
- tale proposta progettuale prevede, altresì, il riconoscimento del fatto che una modesta parte della proprietà dei soggetti promotori è stata nel tempo occupata dalla carreggiata della strada vicinale detta “della Sommella”, e pertanto si prevede il riconoscimento dell’uso pubblico di tale porzione, nelle more della eventuale acquisizione della stessa al patrimonio pubblico;
- il procedimento per l’approvazione del piano attuativo in questione, pur essendo entrata in vigore la legge regionale n. 1/2015, essendo stato proposto in vigenza della legge regionale n. 11/2005 può concludersi nel rispetto delle disposizioni di quest’ultima, vista richiesta dell’interessato acquisita in data 03/03/2015;

VISTO che:

- gli atti costituenti il piano in questione sono stati depositati presso gli uffici comunali, ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 16 del 21/04/2015, come previsto all’articolo 24, comma 4, dell’allora vigente legge regionale n. 11/2005;
- il medesimo avviso è stato inoltre reso pubblico, con gli estremi della pubblicazione sul B.U.R. di cui sopra, mediante inserimento dal 21/04/2015 al 06/05/2015 nell’Albo Pretorio comunale on-line, come previsto al medesimo comma 4;
- gli interessati hanno avuto la facoltà di presentare osservazioni entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., come previsto dal comma 5, e pertanto questo primo termine è scaduto in data 06/05/2015;
- entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, gli interessati hanno avuto la facoltà di presentare brevi repliche, come previsto al comma 7, e pertanto questo secondo termine è scaduto in data 18/05/2015;
- durante la fase di pubblicazione sopra indicata non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti privati, e conseguentemente non vi sono repliche, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale in data 20/05/2015, agli atti del fascicolo;

CONSIDERATO che:

- la previgente disciplina riguardante l’attuazione dei piani attuativi prevedeva all’articolo 24, comma 9, della legge regionale n. 11/2005 che “...*Il Comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell’articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il*

COPIA

parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio...";

- in merito al contenuto del piano attuativo si era espressa la Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi della normativa sopra citata, con il parere in data 16/12/2014 richiamato nell'atto di adozione del piano;

RITENUTO opportuno chiarire nel provvedimento di approvazione che tale richiamo sulla deliberazione può considerarsi come formale espressione in maniera favorevole del parere comunale sopra descritto, ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, per gli aspetti di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché ai fini idrogeologici, idraulici e sismici;

DATO ATTO che in merito al contenuto del piano è stato acquisito il parere le per la verifica di carattere igienico sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in data 19/06/2015 con esito favorevole;

VISTO che, con nota acquisita al protocollo comunale n. 32652 del 19/06/2015 i soggetti proponenti del piano attuativo (Betori Domenico e Carbonaro Ersilia) hanno richiesto di approvarlo usufruendo della normativa più agevole in materia di sostenibilità ambientale, di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 1/2005, nonché delle disposizioni ivi richiamate (articolo 36, comma 1 e 2; articolo 42 e 43);

CONSIDERATO che, in effetti, la disciplina sopravvenuta (articolo 51, legge regionale n. 1/2015) risulta essere favorevole per i soggetti proponenti rispetto a quella previgente (articolo 32, legge regionale n. 13/2008), in quanto consente la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità (articolo 36, comma 1) sono utilizzabili (in base all'articolo 51, comma 2) con le modalità stabilite dall'articolo 36, comma 2, nonché gli articoli 42 e 43 (cioè all'esterno degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale);

RITENUTO di poter accogliere la richiesta dei soggetti proponenti, anche in riferimento al principio generale di cui all'articolo 2, comma 6, della citata legge regionale n. 1/2015 (che impone alle pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio di poteri amministrativi concernenti la materia di governo del territorio, la soluzione meno afflittiva per le imprese ed i cittadini), che può essere sostanziata nella modifica del paragrafo A2 delle Prescrizioni normative delle Norme Tecniche di Attuazione del piano con la modalità appresso indicata:

A.2 - Le superfici ed i volumi del nuovo fabbricato di progetto, non potranno superare gli indici planovolumetrici dello stato attuale, assentiti dal condono edilizio relativo all'immobile in oggetto, fatti salvi gli eventuali incrementi di SUC e volume, reperiti in virtù della premialità per gli interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2008, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27/2010. Comunque, in base a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, è riconosciuta la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale (di cui all'articolo 51) dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità (art. 36, comma 1) saranno utilizzabili (in base all'art. 51, comma 2) con le modalità stabilite all'articolo 36, comma 2 nonché agli articoli 42 e 43 della citata legge regionale.

Il nuovo edificio, ~~comprensivo dell'eventuali premialità di cui sopra,~~ sarà comunque da realizzarsi all'interno degli ingombri massimi previsti dal piano attuativo stesso.

COPIA

Eventuali intercapedini ventilate completamente interrato ai fini dell'isolamento del fabbricato dal terreno, aventi larghezza utile interna non superiore a m. 1,50 esternamente dalle murature perimetrali portanti dell'edificio, non saranno conteggiate nei volumi e nella SUC come da regolamento regionale n. 2/2008.

CONSIDERATO che:

- per il piano attuativo in questione, essendo conforme alle previsioni del PRG'97, tali nuove disposizioni procedurali confermano l'adozione e l'approvazione da parte della Giunta Comunale;
- la validità del piano attuativo, per un termine non superiore a dieci anni, dovrà essere stabilita con la deliberazione di approvazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 1/2015;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 657/2005 sono stati approvati gli adempimenti regionali in materia di pubblicazione sul B.U.R. dei piani attuativi approvati, la cui efficacia decorre dalla pubblicazione medesima;

CONSIDERATO che:

- l'attuazione delle previsioni del piano dovrà essere disciplinata da una convenzione urbanistica, per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e l'Ente;
- il Servizio Urbanistica ha provveduto ad adeguare lo schema di convenzione (di cui all'allegato 1 del regolamento regionale 4 dicembre 2013, n. 5) al caso di specie, in virtù della citata disposizione transitoria di cui all'articolo 264, comma 2, della legge regionale n. 1/2015, e che tale schema (già allegato al provvedimento di adozione del piano) ed eventualmente aggiornato potrà essere utilizzato per la stipula dell'atto pubblico per regolare i rapporti tra il soggetto attuatore e l'Ente;
- la convenzione di cui sopra prevede anche le obbligazioni e gli impegni che interessano la porzione di proprietà privata attualmente occupata dalla carreggiata della strada vicinale detta "della Sommella";

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente schema di provvedimento deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE*", sotto-sezione "*Pianificazione e governo del territorio*";

VISTI:

- le previsioni urbanistiche del vigente PRG'97 e le relative normative attuative;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "*Norme per l'attività edilizia*", e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "*Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale*", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, recante "*Norme per i centri storici*", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante "*Norme di riordino e*

COPIA

semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni", e successive modificazioni ed integrazioni;

- il regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7; recante "*Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)*";
- la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti territoriali*";
- la legge regionale 21 giugno 2013, n. 12, recante "*Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali*", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "*Testo unico governo del territorio e materie correlate*";
- il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, recante "*Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)*";
- la deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2005, n. 657, recante "*L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Adempimenti in materia di deposito, pubblicazione e comunicazione degli atti inerenti gli strumenti urbanistici e le norme regolamentari*";

si propone quanto segue:

1. **Di dare atto**, in merito al piano attuativo di iniziativa privata relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, che interessa gli immobili di proprietà di Betori Domenico e Carbonaro Ersilia, che:
 - 1.a nella deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11/03/2015, relativa alla adozione del medesimo, si può considerare formalmente espresso in maniera favorevole il parere comunale previsto dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale n. 11/2005, ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, per gli aspetti di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio espresso in data 16/12/2014;
 - 1.b l'ufficio ha ravvisato l'opportunità di adeguare il paragrafo A2) delle "*Prescrizioni normative*" delle Norme Tecniche di Attuazione del piano attuativo al disposto dell'articolo 51 della legge regionale n. 1/2015 (che di fatto ha sostituito l'articolo 32 della legge regionale n. 13/2009), riconoscendo la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale e dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità dello stesso potranno essere utilizzabili con le modalità stabilite dall'articolo 36, comma 2, nonché dagli articoli 42 e 43, della legge regionale n. 1/2015 (cioè all'esterno degli insediamenti che rivesto valore storico e culturale).
2. **Di prendere atto**, altresì:

COPIA

- 2.a** dell'assenza di osservazioni da parte dei soggetti privati, pervenute durante il periodo di pubblicazione, in merito al piano attuativo di che trattasi, adottato mediante l'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica in base alla quale è stato avviato il procedimento;
- 2.b** che in merito al piano attuativo di che trattasi, è stata acquisita in data 19/06/2015 la verifica di carattere igienico sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con esito favorevole.
3. **Di approvare** conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del Titolo III, Capo I, della legge regionale n. 11/2005 (*che trova ancora applicazione su richiesta degli interessati per le istanze di piani attuativi presentati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2015*), il piano attuativo individuato al precedente punto 1, e già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11/03/2015.
4. **Di dare atto** che l'approvazione disposta con il precedente punto 3, esaminate le considerazioni di cui al punto 1.b, avviene a condizione che il paragrafo A.2 delle "Prescrizioni normative" delle Norme Tecniche di Attuazione del piano;
- 4.a** venga modificato come appresso indicato:
- A.2 - Le superfici ed i volumi del nuovo fabbricato di progetto, non potranno superare gli indici planovolumetrici dello stato attuale, assentiti dal condono edilizio relativo all'immobile in oggetto, fatti salvi gli eventuali incrementi di SUC e volume, reperiti in virtù della premialità per gli interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2008, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27/2010. Comunque, in base a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, è riconosciuta la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale (di cui all'articolo 51) dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità (art. 36, comma 1) saranno utilizzabili (in base all'art. 51, comma 2) con le modalità stabilite all'articolo 36, comma 2 nonché agli articoli 42 e 43 della citata legge regionale.*
- Il nuovo edificio, ~~comprensivo dell'eventuali premialità di cui sopra,~~ sarà comunque da realizzarsi all'interno degli ingombri massimi previsti dal piano attuativo stesso. Eventuali intercapedini ventilate completamente interrate ai fini dell'isolamento del fabbricato dal terreno, aventi larghezza utile interna non superiore a m. 1,50 esternamente dalle murature perimetrali portanti dell'edificio, non saranno conteggiate nei volumi e nella SUC come da regolamento regionale n. 2/2008.*
- 4.b** e quindi risulti definitivamente approvato nel testo sotto riportato:
- A.2 - Le superfici ed i volumi del nuovo fabbricato di progetto, non potranno superare gli indici planovolumetrici dello stato attuale, assentiti dal condono edilizio relativo all'immobile in oggetto. Comunque, in base a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, è riconosciuta la facoltà di realizzare un intervento che ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale (di cui all'articolo 51) dando atto che le quantità edificatorie generate per premialità (art. 36, comma 1) saranno utilizzabili (in base all'art. 51, comma 2) con le modalità stabilite all'articolo 36, comma 2 nonché agli articoli 42 e 43 della citata legge regionale.*
- Il nuovo edificio sarà comunque da realizzarsi all'interno degli ingombri massimi previsti dal piano attuativo stesso. Eventuali intercapedini ventilate completamente interrate ai fini dell'isolamento del fabbricato dal terreno, aventi larghezza utile interna non superiore a m. 1,50 esternamente dalle murature*

COPIA

perimetrali portanti dell'edificio, non saranno conteggiate nei volumi e nella SUC come da regolamento regionale n. 2/2008.

- 5. Di dare atto** che gli elaborati costitutivi il piano attuativo di cui sopra, sottoscritto dal tecnico progettista ing. Leonardo Casali, sono costituiti da:
- *Tav. 1 – Rilievo dello stato attuale*
 - *Tav. 2 – Comparto d'intervento, prospetti, assetto indicativo non vincolante*
 - *Tav. 3 – Foto dello stato attuale dell'immobile, foto immobili adiacenti al fabbricato in oggetto*
 - *Tav. 4 – Relazione tecnica illustrativa*
 - *Tav. 5 – Norme Tecniche di Attuazione*
 - *Altezze massime degli edifici circostanti*
 - *Classificazione edificio ai sensi della DGR 420/2007, planimetria esplicativa sui confini reali*
 - *Relazione geologica – idrogeologica – geotecnica e sismica (a firma dr. Pietro Aristei)*
 - *Dichiarazione di conformità*
 - *Schema di convenzione urbanistica*
- e che gli stessi devono essere aggiornati in base a quanto stabilito al precedente punto 4, in adeguamento alle condizioni ivi riportate.
- 6. Di incaricare** l'Area Governo del Territorio degli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano attuativo in questione, ed in particolare dell'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione in base alle condizioni di cui al precedente punto 4.
- 7. Di stabilire**, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 11/2005, che la validità del piano attuativo è fissata in dieci anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione, dalla quale decorre l'efficacia del medesimo.
- 8. Di confermare**, in coerenza con quanto già stabilito nell'atto di adozione, che l'attuazione delle previsioni del piano sarà disciplinata da una convenzione urbanistica da sottoscrivere con i soggetti attuatori, da predisporre in base allo schema già allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2015 di adozione del piano attuativo, e da integrare con le risultanze del procedimento di approvazione del medesimo.
- 9. Di demandare** all'Area Governo del Territorio, gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano attuativo in questione, ed in particolare quelli previsti dalla legge regionale n. 1/2015 secondo le procedure definite con la deliberazione della Giunta Regionale n. 657/2005, riguardanti:
- 9.a** il deposito della presente deliberazione presso la Segreteria Comunale e la notifica della stessa a ciascun proprietario degli immobili interessati dal piano (*articolo 57, comma 1*);
 - 9.b** l'invio della presente deliberazione, in estratto, alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R. (*articolo 56, comma 18*).
 - 9.c** l'invio degli atti (in formato cartaceo ed, ove prescritto, in formato numerico georeferenziato) alla Giunta Regionale (per il tramite del S.I.TER) ed alla Provincia (*articolo 252, commi 1 e 2*).

13/07/2015

COPIA

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Luca Piersanti

COPIA

12.7 SERVIZIO - URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ***Piano attuativo di iniziativa privata, relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, su area classificata dal vigente PRG?97 come Tessuto di conservazione, del tipo "Aggregati storici" (sigla UC/CAS). Approvazione.***

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 13/07/2015

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. VINCENT OTTAVIANI

COPIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Piano attuativo di iniziativa privata, relativo al recupero di un immobile condonato in loc. Cancellara, su area classificata dal vigente PRG.97 come Tessuto di conservazione, del tipo "Aggregati storici" (sigla UC/CAS). Approvazione.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

ESER.	E.P.F.	E/S	C.d.C.	Cod. .Bil	CAP.	ART.	N. Acc./Imp.	IMPORTO	S - BENEFICIARIO E - DEBITORE

Foligno, 13/07/2015

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI

COPIA

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO NANDO MISMETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Paolo RICCIARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, viene affissa all'Albo Pretorio di questo ente da oggi 16/07/2015 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Foligno, li 16/07/2015

L'IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo RICCIARELLI

Comune di Foligno DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. **295** DEL **14/07/2015**

COPIA